



Prot. N. 2850/1.2.2/2-3



Tribunale C. P. di Verona



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Valore Prassi – Verona



Ordine degli Avvocati di Verona

PROTOCOLLO DEDICATO ALL'AVVOCATO ANTONIO FRANCESCO ROSA

PROCEDURA DI ACCORDO

* * *

A. ADEMPIMENTI ANTERIORI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

A.1.) La segreteria dell'OCC, contestualmente alla ricezione della dichiarazione di accettazione della nomina da parte del gestore designato, dà comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali dell'avvenuto conferimento dell'incarico. Nel dare comunicazione, la segreteria indica il gestore designato e invita l'ufficio a far pervenire le informazioni circa il debito tributario accertato e circa eventuali accertamenti in corso direttamente al gestore nominato.

SCOPO: la comunicazione è un adempimento di legge. Affidarlo alla segreteria dell'OCC, quale adempimento in automatico, evita dimenticanze o comunque ritardi del gestore.

B. ADEMPIMENTI INERENTI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

B.1.) Verifica del merito creditizio (art. art. 9, c. 3bis 2 legge 3/12 - art. 12, c. 3 ter legge 3/12)

Il gestore della crisi verifica in modo approfondito se il soggetto finanziatore abbia adeguatamente valutato il merito creditizio del sovraindebitato al momento della concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 124bis Tu Bancario (vedi art. 9, c. 3bis 2,

prima parte); nel caso di accordo presentato dal consumatore la valutazione dovrà essere fatta tenendo conto del reddito come calcolato ai sensi dell'art. 9, c. 3bis, lett. E (vedi art. 9, c. 3bis 2, prima parte); il gestore, in tale analisi, dovrà verificare anche quali dichiarazioni sulla propria condizione finanziaria abbia reso (su moduli, formulari e simili) il debitore al finanziatore al momento della richiesta di finanziamento; in caso di contrasto tra quanto dichiarato e la situazione effettiva in quel momento, il gestore dovrà verificare se i dati riferiti dal debitore fossero o meno autonomamente verificabili dal soggetto finanziatore in via autonoma; in ogni caso il gestore dovrà all'esito esprimere la propria motivata valutazione circa il fatto se il finanziatore abbia correttamente valutato il merito creditizio alla luce delle circostanze conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

SCOPO: si tratta di analisi funzionali a verificare se il soggetto finanziatore possa presentare opposizione o reclamo avverso il piano e il decreto di omologa o far valere cause d'inammissibilità diverse da comportamenti dolosi del debitore - ex art. 12, c. 3 *ter* legge 3/12.

B.2.) Sulla moratoria oltre l'anno e sulle modalità per determinare la misura del voto dei privilegiati pagati oltre l'anno (art. 8, c. 4 legge 3/12)

Nel caso in cui nel piano sia previsto il pagamento di creditori privilegiati (per l'intero credito o per la parte non degradata al chirografo ex art. 7/1) oltre l'anno di moratoria (e ovviamente senza previsione di vendita del bene su cui insiste il privilegio), nel ricorso e nella attestazione dovranno essere indicati i seguenti valori: a) importo del credito in linea capitale, maggiorato degli interessi sino alla scadenza dell'anno di moratoria, da calcolarsi ex art 2749, 2788 o 2855 cc (a seconda del tipo di privilegio); b) indicazione della rateizzazione proposta nel piano, con indicazione del numero di rate e indicando per ciascuna di esse l'importo capitale e la misura dell'interesse riconosciuto c) indicazione dell'importo complessivo che sarà riconosciuto al creditore privilegiato al termine della rateizzazione (quota totale capitale e quota totale interessi) d) indicazione del valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla scadenza dell'anno di moratoria, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 Dlgs 231/02, in vigore nel semestre anteriore alla data di presentazione della domanda; e) indicazione della differenza tra il valore sub. a) e il valore sub. d).

SCOPO: far comprendere esattamente al creditore privilegiato dilazionato oltre l'anno quale sarà il trattamento – sotto il profilo economico complessivo ed anche temporale – ad esso riservato. Ciò anche al fine di impedire opposizioni nel caso in cui il trattamento economico complessivo garantito risulti essere maggiormente favorevole rispetto a quello garantito in caso di pagamento entro l'anno (e, al contempo, indurre il debitore a formulare una proposta economicamente conveniente, al fine di prevenire opposizioni). UTILE ovviamente anche al giudice per acquisire i dati economici necessari per effettuare il giudizio di *cram down* ex art. 12/2 legge 3/12 in caso di opposizione all'omologa. NECESSARIO per determinare la misura del credito per il quale il creditore in questione dovrà essere ammesso al voto applicando il criterio di cui all'art 86 del Codice della crisi, avuto riguardo però al momento in cui scade il periodo di moratoria annuale (il relativo dato economico è quello che sarà indicato sub. E dal gestore).

B.3.) Sulla fattibilità del piano in continuità

Nel caso di accordo presentato da un professionista o da un imprenditore sottosoglia o da un imprenditore agricolo anche sopra soglia – in relazione alla parte di provvista che secondo il piano deriverà dai flussi conseguenti alla prosecuzione dell'attività - il gestore dovrà verificare se sia certo o almeno altamente probabile che il sovraindebitato riuscirà a conseguire tali flussi durante tutto l'arco di durata del piano. A tal fine:

- a) se si tratta di professionista dovranno essere presi in considerazione gli utili netti dell'attività (ricavi meno costi meno tassazione) di almeno gli ultimi 3 anni (salvo periodi in concreto a tal fine non significativi: es: anno 2020/21 causa Covid) e, anche sulla base delle informazioni fornite dal debitore (elenco clienti; incarichi assunti; etc.) e di altre circostanze in concreto rilevanti, il gestore dovrà valutare se sia effettivamente possibile conseguire nell'arco di piano la provvista netta indicata nella proposta (motivando adeguatamente);
- b) se si tratta di imprenditore, dovrà essere predisposto dal debitore (e verificato ed attestato dal gestore, con congrua motivazione) un vero e proprio business plan relativo all'arco di piano, con specifica indicazione (così come previsto dall'art. 186bis, c. 2 lett. A legge fall per il concordato in continuità) dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione della procedura, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Il gestore dovrà quindi attestare la fattibilità del piano aziendale così come prospettato e la sua idoneità a procurare i flussi previsti (nelle sue valutazioni il gestore potrà tenere conto anche del contesto economico, dell'andamento del mercato in cui opera l'azienda, della ristrutturazione aziendale operata dall'imprenditore e di altre simili circostanze che possono assumere rilevanza).

SCOPO: verificare la fattibilità economica della proposta di accordo ed anche fornire ai creditori utili informazioni ai fini dell'esercizio informato e consapevole del voto.

B.4.) Cessione del quinto (solo in caso di accordo presentato da un consumatore) - art. 8, comma 1bis

Nel caso in cui l'accordo presentato dal consumatore preveda anche la falcidia e ristrutturazione di debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nel decreto di omologa il giudice prevederà espressamente che il decreto sia comunicato, a cura del gestore della crisi, al creditore nonché al datore di lavoro o all'ente previdenziale, avvertendoli che, a seguito dell'apertura della procedura, la cessione è divenuta inopponibile ai creditori e che il terzo debitore del debitore dovrà considerare cessato l'obbligo di versamento del quinto, così come già comunicato.

SCOPO: chiarire la portata del disposto di cui all'art. 8, c. 1-bis.

B.5.) Procedura esecutiva già pendente e rapporti con il GE (art. 10 comma 2 lettera c) e comma 3)

Nel caso sia pendente una procedura esecutiva il Giudice disporrà che, a cura della cancelleria, siano comunicati al GE i seguenti provvedimenti:

- a) copia del decreto di ammissione del debitore alla procedura e di fissazione della udienza di omologa, contenente il provvedimento di sospensione di cui all'art. 10, comma 2 lettera c);
- b) copia del provvedimento ex art. 10, c. 3 con il quale è revocato il provvedimento di cui al punto precedente;
- c) copia del decreto di omologa dell'accordo.

SCOPO: disporre adeguata informativa al GE circa i provvedimenti che possono incidere sulla procedura esecutiva dinanzi a lui pendente.

C. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REDAZIONE E AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

C.1.) Nella predisposizione della domanda al tribunale, nella procedura di accordo così come in quella di piano e in quella di liquidazione del patrimonio, vanno osservate le seguenti avvertenze: i) la domanda deve contenere, nella parte conclusiva, l'elencazione degli allegati, con numerazione corrispondente a quella inserita nel testo della domanda; ii) gli allegati costituiscono documenti separati e numerati progressivamente; iii) in particolare, sia l'attestazione che il piano costituiscono documenti separati tra di loro e rispetto al ricorso; iv) il ricorso non deve limitarsi a rimandare al piano e all'attestazione, ma deve illustrare il contenuto della proposta avanzata ai creditori, attraverso quali modi e tempi è previsto acquisire i mezzi per darvi esecuzione, quali siano le eventuali garanzie che accompagnano la proposta stessa, e ogni ulteriore elemento utile ai fini della delibazione dell'ammissibilità del ricorso e della domanda; v) nell'esecuzione dei depositi telematici, si specifichi l'oggetto o il contenuto del documento (ad es.: fattura n. ...; contratto datato ...).

C.2.) Tutti i depositi devono essere effettuati in via telematica mediante PCT o, se in forma analogica (i.e. cartacea), presso la Cancelleria Fallimentare e non alla PEC del Tribunale.

C. 3) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, c. 1, il liquidatore può essere nominato dal Giudice solo laddove per la soddisfazione dei creditori siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento nonché nell'ipotesi in cui nel piano ne sia prevista la nomina per la liquidazione di tutta o parte di beni.

C.4.) Se l'accordo prevede che per la soddisfazione dei creditori saranno utilizzati beni sottoposti a pignoramento, nella domanda s'indichi che dovrà nominarsi un liquidatore su proposta dell'OCC, riservando al tribunale se nominare a tal fine lo stesso gestore della crisi ovvero altra persona. Analoga indicazione dovrà essere contenuta nel caso in cui l'accordo preveda la vendita anche di beni non sottoposti a pignoramento tramite liquidatore. Per tutte le vendite sarà necessaria la pubblicità sul PVP, con l'ausilio del gestore nel caso in cui la vendita sia curata direttamente dal debitore.

SCOPO: assicurare una lettura più agevole e diretta dell'atto introduttivo, anche rendendo da subito evidente le eventuali particolari modalità di liquidazione.

D. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

D.1.) Il gestore, entro tre giorni dalla presentazione della domanda in tribunale, ne inoltra copia agli uffici fiscali, previdenziali, della riscossione, anche degli enti locali coinvolti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012.

D.2.) Emanato il decreto di fissazione dell'udienza, il gestore invia quanto prima possibile (e

comunque nel rispetto del termine fissato dall'art. 10, comma 1) le comunicazioni ai creditori ex art. 10, comma 1; la medesima comunicazione, pur in assenza di espressa previsione, va inviata anche ai titolari di diritti reali o personali su cose in possesso del debitore. Se i destinatari ne dispongono, le comunicazioni siano inviate a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6-bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221); diversamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax o telegramma; se a mezzo telefax, dovrà chiedersi conferma della ricezione; se l'inoltro della comunicazione non è compiuto a mezzo PEC, è bene invitare il destinatario ad indicare, possibilmente, ma senza prevedere conseguenze negative, un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.

D.3.) Il gestore cura la pubblicità della proposta e del decreto, come disposto nel decreto stesso ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 3/2012: i) sia di quella disposta nel decreto stesso sul sito del Ministero o del Tribunale e su altri eventuali siti indicati dal Giudice; ii) sia, se il debitore è iscritto al registro delle imprese, mediante la pubblicazione per questo prevista; iii) sia, in caso che il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati (tale ipotesi, di affidamento a terzi, ricorre anche nel caso in cui sia prevista la figura del liquidatore ex art. 13, comma 1, o del "gestore" ex art. 7, comma 1), mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari e, per i mobili registrati, notificazione per PEC al PRA, allegando copia del decreto e specificando i numeri di targa dei veicoli interessati.

SCOPO: trattasi di una serie di prassi applicative di disposizioni di legge. L'invito a comunicare tramite PEC è finalizzato ad un più sicuro scambio tra OCC e creditori.

E. ADEMPIMENTI IN CORSO DI PROCEDIMENTO FINO ALL'OMOLOGAZIONE

E.1.) Nella procedura di accordo, il gestore predisponga – sulla scorta dell'elenco depositato con la domanda di accesso alla procedura – elenchi separati dei creditori, distinguendo tra chirografari e privilegiati, ed indicando, per ciascun creditore, l'ammontare del credito complessivo (per capitale, interessi e spese); sulla base delle segnalazioni ricevute dai creditori e degli ulteriori accertamenti intervenuti in corso di procedura, rediga, ai fini del calcolo del voto, l'elenco definitivo; annoti, quindi, nell'elenco dei chirografari, in apposita colonna, i voti favorevoli e in altra i voti contrari; tiri quindi le somme, aggiungendo a quella dei voti favorevoli quella dei crediti per i quali non è stato espresso il voto (che si presumono favorevoli); nel caso di voti espressi dai privilegiati, verifichi se risulti espressamente rinunziata la prelazione e, diversamente, non ne tenga conto. Si ricorda che, per l'approvazione della proposta, la percentuale richiesta, ex lege n. 3/2012, è del 60% (art. 11, comma 2, primo periodo).

E.2.) Nel caso sia stata raggiunta la percentuale richiesta dalla legge, il gestore trasmette immediatamente ai creditori e agli altri aventi diritto (titolari di diritti reali o personali sui beni in possesso del debitore): i) una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale; ii) il testo dell'accordo (che ai creditori dovrebbe essere già noto, essendo gli stessi stati informati sul contenuto della proposta e del piano con la comunicazione iniziale, ma la legge prescrive che vada comunque ritrasmesso). Nel trasmettere tali documenti il gestore darà avviso che i creditori e gli altri destinatari della comunicazione ch'essi hanno

facoltà di presentare osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relazione e dell'accordo. Per le osservazioni il patrocinio legale non è necessario. In presenza di osservazioni, il gestore ne darà comunicazione al debitore, ai creditori e agli altri aventi diritto, con l'avviso che è data loro facoltà di controdeduzioni scritte da inoltrare al gestore, senza necessità di patrocinio legale, nel termine di dieci giorni dalla data della ricezione di detta comunicazione. All'esito il gestore, unitamente alla relazione sul voto e all'attestazione finale di fattibilità del piano, trasmetterà al giudice anche le osservazioni e le eventuali controdeduzioni pervenute. Il giudice provvederà sull'omologa *de plano* ovvero previa fissazione di udienza di comparizione delle parti

E.3.) Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale, il gestore trasmetta immediatamente la relazione circa l'esito del voto al giudice; ancorché la legge non lo prescriva, il gestore darà comunque comunicazione dell'esito della votazione anche al debitore, ai creditori e ai terzi interessati. Sia che il giudice disponga per la prosecuzione (ad esempio, per diverso calcolo di voti), sia che provveda per l'improcedibilità della procedura, revocando il provvedimento iniziale – il gestore darà comunicazione al debitore, ai creditori e agli altri interessati del provvedimento assunto dal giudice.

E.4.) Ove, nel corso del procedimento, e specialmente all'esito dell'udienza di cui all'art. 11, c. 3, ovvero a seguito del mancato raggiungimento della percentuale di legge, intervenga la revoca del decreto di apertura della procedura, il gestore curi che sia cancellata ogni forma di pubblicità intervenuta ai sensi dell'art. 10 della L. 3/2012, anche mediante trascrizione del provvedimento d'improcedibilità.

SCOPO: le regole della lettera E) esprimono una serie di prassi relative al delicato compito di verifica delle adesioni (e dei voti contrari) espressi e comunque da conteggiare, anche presuntivamente. Quanto a E.4. ricorda ai gestori l'importanza della cancellazione dei provvedimenti che revocano l'apertura del procedimento.

F. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OMOLOGAZIONE

F.1.) Il gestore dà comunicazione, nelle stesse forme indicate dal § D.2., ai creditori e agli altri interessati del provvedimento di omologazione, allegandone copia.

F.2.) Il gestore cura la pubblicità del provvedimento di omologazione, a norma dell'art. 10, comma 2; per gli adempimenti si rimanda a quanto previsto per la pubblicità del provvedimento iniziale (vedi § D.3).

F.3) Nel dar corso agli atti di liquidazione vanno ottemperate le previsioni del piano e le prescrizioni disposte dal tribunale in sede di omologazione. In generale, gli atti di liquidazione – anche se curati direttamente dal debitore sotto la sorveglianza del gestore – debbono svolgersi con procedure competitive, preceduti dalle stime e dalla pubblicità sul PVP nonché dalle ulteriori modalità di pubblicità previste nel piano e nell'omologazione. Ai contratti preliminari di compravendita sottoscritti prima del deposito della domanda sarà data esecuzione senza previo esperimento di procedura competitiva e pubblicità sul PVP. In tale ipotesi, tuttavia, al ricorso dovrà essere allegata perizia asseverata di stima del bene promesso in vendita e il gestore dovrà attestare - eseguite autonome verifiche di riscontro

– se il prezzo pattuito nel preliminare sia congruo.

F.4.) L'OCC, per il tramite del gestore da lui nominato, esercita una vigilanza generale sull'esecuzione e sulla attività di liquidazione, anche se demandata a terzi (gestore ex art. 7/1; liquidatore ex art. 13/1); il gestore risolve le eventuali difficoltà che insorgono; comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità; se sorgono controversie che coinvolgono diritti soggettivi ovvero sono proposte istanze di sostituzione del liquidatore nominato, sulle stesse deciderà il giudice investito della procedura (art. 13, comma 2, secondo periodo). In tale ipotesi il gestore informerà prontamente il giudice, depositando una relazione riassuntiva della controversia, con allegati tutti i documenti rilevanti;

F.5.) nel decreto di omologa il giudice disporrà che il gestore della crisi, con periodicità semestrale, relazioni il tribunale circa l'andamento della fase esecutiva, specificando le operazioni ancora da compiere o ultimare. La relazione è formata secondo il modello della relazione ex art. 33, comma quinti, l.fall., escluse le informazioni circa la condotta del debitore, se non inerenti alle attività liquidatorie. La relazione unitamente ai suoi allegati, una volta vista dal giudice, sarà inoltrata dal gestore ai creditori, al debitore e all'OCC.

F.6.) Il giudice, sentito il liquidatore (se nominato), verificata la conformità dell'atto all'accordo o al piano, autorizza lo svincolo e la cancellazione delle trascrizioni, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo; a tal fine il gestore della crisi – ovvero il liquidatore se nominato - predispone l'istanza e il provvedimento da assumere, allegando la prova dei pagamenti effettuati; il giudice, a norma dell'art. 13, comma 3, verificata la conformità della vendita all'accordo e al piano e l'esecuzione del pagamento, dispone le cancellazioni dei pignoramenti e degli altri vincoli (provvedimenti iniziali e di omologazione); non specificando la legge su chi incomba tale adempimento, il giudice pone di regola la spesa delle cancellazioni a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di vendita attuata mediante stipulazione del contratto definitivo, dandosi così esecuzione a contratto preliminare, il giudice non potrà ordinare la cancellazione di eventuali formalità pregiudizievoli;

F.7.) Ricorrendo "gravi e giustificati motivi", il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione o di singoli atti della stessa (art. 13, comma 3, ultimo periodo). La sospensione può essere disposta, in particolare, in presenza di atti di disposizione difformi dall'accordo ovvero dal piano o per i quali non siano state rispettate le forme di pubblicità previste; contrariamente a quella che è la regola nella liquidazione fallimentare, la legge non prevede che, per il compimento di atti di liquidazione, sia richiesta la previa autorizzazione del giudice, che verifichi la corrispondenza dell'atto al programma. Il gestore o il liquidatore (se nominato) darà comunque comunicazione dell'atto di liquidazione al giudice, onde consentirgli di esercitare il suddetto potere di vigilanza sulla esecuzione, riproducendo nella nota di deposito la parte del programma di liquidazione che si riferisce all'atto che s'intende compiere.

F.8.) Se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per fatto non imputabile al debitore, questi, con l'ausilio dell'OCC, può modificare la proposta ai sensi dell'art. 13, c. 4ter. La proposta modificata dovrà essere nuovamente sottoposta al vaglio di ammissibilità del giudice, al voto e alla finale omologazione, secondo quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12. Valgono quindi le indicazioni di cui ai precedenti punti D.2, E.1, E.2 e E.3.

La norma di cui all'art. 13, 4ter presenta problemi di coordinamento con quella di cui all'art. 14, comma 2, che prevede che ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo anche nel caso in cui l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile "per ragioni

non imputabili al debitore”; il conflitto deve risolversi riconoscendo al debitore la facoltà di modificare la proposta e, solo in difetto di tale istanza, ammettendo l’iniziativa di risoluzione dei creditori.

F.9.) Durante la fase esecutiva, il gestore controlla la regolarità dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie; nel caso di mancato integrale pagamento, entro novanta giorni dalla scadenza, di uno di tali crediti, il gestore segnala l’omissione al tribunale, che provvede d’ufficio per la dichiarazione di cessazione degli effetti dell’accordo. Egualmente, il gestore segnala al giudice l’eventuale compimento, durante la procedura, di atti di frode. Il giudice provvede sulla segnalazione fissando udienza alla quale il debitore ha facoltà di presenziare e svolgere, per iscritto od oralmente, le proprie difese.

F.10.) Le somme dovute ai creditori resisi irreperibili saranno depositate dal liquidatore (se nominato) o dal gestore, su autorizzazione del Giudice, su libretto o conto corrente bancario o postale. Il deposito equivarrà a pagamento del debitore a favore del creditore. Al momento dell’apertura del rapporto il liquidatore consegnerà all’istituto finanziario copia del provvedimento del Giudice che dispone il deposito. Decorsi cinque anni senza che il creditore irreperibile avente diritto abbia richiesto il versamento a suo favore (con istanza da presentare al Giudice, il quale autorizzerà l’istituto ad effettuare il versamento) le somme non richieste saranno versate dall’istituto al fondo unico giustizia, ai sensi di legge.

SCOPO: trattasi di una serie di prassi applicative che si basano – esplicitamente o implicitamente – su una serie di disposizioni di legge. In particolare: F.1. e F.2. mirano ad assicurare le prescritte comunicazioni e pubblicità del provvedimento conclusivo. F.3. prescrive modalità relativamente alle vendite e disciplina anche l’ipotesi del contratto preliminare anteriore alla domanda, individuando le verifiche da effettuare al fine di appurare che non si tratti di atto in frode ai creditori; F.4. raccomanda all’OCC una vigilanza generale sugli atti di liquidazione. F.5. prevede e disciplina un adempimento non previsto normativamente, quanto meno in via diretta, ma opportuno per consentire sia al tribunale sia all’OCC un controllo non occasionale sugli sviluppi della procedura, al fine di contrastare negligenze o ritardi. F.6. prevede prassi applicative circa svincoli e cancellazioni di formalità, regolando gli oneri di predisposizione dei provvedimenti e delle spese. F.7. fornisce indicazioni circa i presupposti della sospensione dell’esecuzione o di suoi singoli atti. F.8. tratta della questione (e dell’*agendum*) nel caso in cui l’esecuzione dell’accordo divenga impossibile, cercando di dirimere l’apparente conflitto tra l’art. 13, comma 4-ter e l’art. 14, comma 2. F.9. si occupa degli adempimenti richiesti in ordine alla regolarità dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. F.10. risponde all’esigenza di liberare il debitore dall’obbligo di adempiere i debiti nei confronti dei creditori irreperibili e, al contempo, regola la destinazione delle somme non riscosse in un tempo ragionevole, secondo il modello legalmente adottato per ipotesi simili.

G. ADEMPIMENTI FINALI

G.1.) Una volta completati tutti gli atti di liquidazione ed eseguiti i pagamenti previsti nella proposta, il gestore della crisi ne dà comunicazione al giudice della procedura, il quale provvede ad emettere il c.d. decreto di chiusura, in cui viene dato atto essere stati assolti gli

obblighi derivanti dall'accordo, come risultanti dalla proposta, dal piano e dall'omologazione.

G.2.) Alla completa esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo, il gestore procede alla distruzione dei documenti acquisiti, in virtù di autorizzazione presidenziale, dalle banche dati, conformemente a quanto disposto dall'art. 15, comma 10. Il gestore dà comunicazione al titolare dei dati della distruzione di detti documenti entro dieci giorni, a mezzo PEC o lettera raccomandata. Non devono distruggersi gli ulteriori documenti acquisiti, né gli atti e copie di atti e documenti della procedura, che possono e debbono conservarsi secondo le regole ordinarie.

G.3) il gestore cura la cancellazione di ogni forma di pubblicità eseguita ai sensi degli artt. 10, c. 2 e 12, c. 2 della L. 3/2012. Nel caso di imprenditore il gestore curerà l'annotazione del provvedimento di chiusura nel registro delle imprese.

G.4) il c.d. decreto di chiusura sarà comunicato, a cura del liquidatore (se nominato) o del gestore, alla Centrale rischi della Banca d'Italia (CR) e ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati (CRIF, Eurisc, Experian, CTC, Assilea, CERVED etc.) ai quali il sovraindebitato era stato segnalato come cattivo pagatore, affinché siano informati dell'estinzione del debito che aveva giustificato la segnalazione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

SCOPO: G.1. e G.2. sono finalizzati, per una questione di regolarità nello svolgimento della procedura, a disciplinare il momento conclusivo (dal punto di vista squisitamente procedimentale/amministrativo) della procedura, mediante il c.d. decreto di chiusura (assunto, per prassi, anche nelle procedure di concordato preventivo in diversi tribunali); nonché (G.2.) a ricordare l'obbligo di distruzione dei dati acquisiti ex art. 15, comma 10, l. 3/2012, e, al contempo, di conservazione degli altri dati e documenti, diversamente acquisiti. G.3. è finalizzato a disciplinare la cancellazione della pubblicità effettuata nel corso del procedimento. G.4. risponde ad un'esigenza avvertita dai debitori d'informare le autorità indicate dell'intervenuta composizione della crisi, affinché queste assumano i provvedimenti conseguenti, di cancellazione dei sovraindebitati dagli elenchi dei cc.dd. cattivi pagatori.

Verona,

16 MAG. 2022

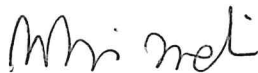
Presidente Vicario del Tribunale di Verona

Dott. Ernesto D'Amico



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Avv.ta Barbara Bissoli



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Dott.ssa Eleudomia Terragni



Valore Prassi

Avv.ta Stefania Migliori

